

**CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE
L'APPALTO DEI SERVIZIO
DI PREVENZIONE E DI SALVATAGGIO SUL LAGO DI GARDA,
LAGO DI LEDRO E LAGO DI TENNO**

Art. 1	Oggetto dell'appalto	3
Art. 2	Durata del servizio e orario di servizio	3
Art. 3	Luoghi di prestazione del servizio e personale impiegato	4
Art. 4	Modalità di prestazione del servizio di salvataggio e di primo soccorso.....	4
Art. 5	Modalità di prestazione del servizio di sorveglianza e di custodia dei beni	6
Art. 6	Ulteriori modalità e obblighi nella prestazione del servizio	7
Art. 7	Requisiti e abbigliamento del personale addetto al servizio	7
Art. 8	Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell'Appaltatore.....	8
Art. 9	Attività commerciali e comunicazionali	8
Art. 10	Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.....	9
Art. 11	Referente dell'appalto e coordinatore del servizio per l'Appaltatore.....	9
Art. 12	Responsabilità dell'Appaltatore e polizza R.C.V.T.	9
Art. 13	Cauzione definitiva.....	10
Art. 14	Responsabile del procedimento per il Comprensorio e controllo sull'esecuzione del servizio	11
Art. 15	Fatturazione e pagamenti e revisione prezzi contrattuali.....	11
Art. 16	Tutela dei lavoratori	12
Art. 17	Subappalto e cessione del contratto.....	12
Art. 18	Inadempimenti contrattuali	13
Art. 19	Risoluzione del contratto e sanzioni	13
Art. 20	Controversie	14
Art. 21	Contratto e spese.....	14
Art. 22	Trattamento dei dati personali	14
Art. 23	Modificazioni dell'appalto	14

Art. 24 Foro competente.....	15
Art. 25 Disposizioni applicabili	15

Art. 1
Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato disciplina l'appalto dei servizi di prevenzione e salvataggio sulle spiagge dei laghi di Garda, Ledro e Tenno, come descritte all'articolo 3 del presente Capitolato.
2. Il presente appalto è disciplinato dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., in conformità all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche.
3. Il valore presunto medio annuo dell'appalto è stimato in euro 151.210,00.- (diconsi euro centocinquantunomiladuecentodieci, 00.-) oltre ad I.V.A. nella misura di legge e pertanto per un importo complessivo di euro 453.630,00.- (diconsi euro quattrocentocinquantatremilaseicentotrenta, 00.-).

Art. 2
Durata del servizio e orario di servizio

1. Il presente servizio ha decorrenza dal primo week end del mese di giugno dell'anno 2003 fino al quarto week end del mese di settembre dell'anno 2005. In caso di aggiudicazione successiva al primo week end del mese di giugno il servizio decorrerà dalla data del verbale di inizio servizio fino al quarto week end del mese di settembre 2005.

Il servizio in oggetto sarà così articolato:

postazioni a terra:

- *in ogni postazione a terra sarà collocato del personale assistente bagnanti, in possesso dei requisiti di legge, con la dotazione dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento del servizio e con orario 10.30 -17.30:*
- **A** a Riva del Garda e Torbole quotidianamente a partire dall'ultimo week end del mese giugno fino al primo week end del mese di settembre;
- **B** sui laghi di Ledro e Tenno quotidianamente a partire dall'ultimo week end del mese giugno fino all'ultimo week end del mese di agosto;
- **C** a Riva del Garda e Torbole solo nelle giornate di sabato e domenica nel terzo week end del mese giugno e nel secondo week end del mese di settembre nelle seguenti postazioni: Sabbioni, Spiaggia dei Pini Ovest ed Est, Baia Azzurra, Villa Cian;
- **D** sul lago di Ledro solo nelle giornate di sabato e domenica nel terzo week end del mese giugno e nel primo week end del mese di settembre nelle seguenti postazioni: loc. Besta e Pieve sud;

postazioni mobili in acqua:

- **E** su ogni postazione mobile saranno previsti nr.2 assistenti bagnanti quotidianamente a partire dall'ultimo week end del mese giugno fino al primo week end del mese di settembre, con orario differenziato fra i due mezzi, ossia:
 - **gommone A**) dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00;
 - **gommone B**) dalle ore 12.00 alle ore 19.00;
- **F** una postazione mobile quotidianamente a partire dal terzo week end fino al venerdì antecedente l'ultimo week end del mese di giugno e dal lunedì successivo al primo week end del mese di settembre fino al secondo week end, con orario dalle ore 10.30 alle ore 17.30;
- **G** una postazione mobile solo nelle giornate di sabato e domenica nel primo e secondo week end di giugno e nel terzo e quarto week end del mese di settembre, con orario dalle ore 10.30 alle ore 17.30;

Ad ulteriore chiarimento si allega il calendario/planning, parte integrante e sostanziale del presente capitolato, con evidenziata l'articolazione di tali servizi rispettivamente per l'anno 2003, 2004 e 2005.

Il contratto avrà durata di tre anni (2003 - 2005) e sarà prorogabile, con atto amministrativo dell'organo competente, previo consenso delle parti, per un periodo massimo di ulteriori due anni (2006 - 2007).

Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione comprensoriale non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'impresa è tenuta a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.

Art. 3

Luoghi di prestazione del servizio e personale impiegato

1. Le spiagge ove sarà attivato il servizio di cui al presente Capitolato sono le seguenti:

LAGO DI GARDA

Comune di Riva del Garda

1. Spiaggia Miralago;
2. Spiaggia Sabbioni;
3. Spiaggia Du Lac – ovest;
4. Spiaggia dei Pini – ovest;
5. Spiaggia dei Pini – est;

Comune di Nago-Torbole

6. Spiaggia Baia Azzurra ;
7. Spiaggia Villa Cian;
8. Spiaggia Colonia Pavese;
9. Spiaggia Conca d'Oro;

10. Postazione con natante a motore;
11. Postazione con natante a motore;

LAGO DI LEDRO

Comune di Molina di Ledro

12. Spiaggia Besta;
13. Spiaggia Pur;

Comune di Pieve di Ledro

14. Lido di Mezzolago;
15. Lido di Pieve - nord;
16. Lido di Pieve - sud;

LAGO DI TENNO

Comune di Tenno

17. Spiaggia Isola - nord;
18. Spiaggia Isola - sud;

Il totale degli operatori impegnati giornalmente risulta di n.1 (uno) unità per ogni postazione a terra e n.2 (due) operatori per ogni postazione su gommone per un totale di n.20 assistenti bagnanti oltre a n.1 (uno) coordinatore.

Tutto il personale che svolgerà la funzione di assistente bagnante dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e munito del relativo brevetto rilasciato da Enti o Associazioni abilitate per legge a tale scopo.

L'Appaltatore è tenuto a organizzare complessivamente almeno quattro dimostrazioni di salvataggio mensili presso i punti di salvataggio più frequentati, da individuarsi a Riva del Garda, Torbole, Molina di Ledro e Pieve di Ledro, per le prime nozioni sulla prevenzione e sulle modalità d'intervento di pronto soccorso. Le date di tali manifestazioni dovranno essere comunicate al Comprensorio Alto Garda e Ledro e divulgate a mezzo stampa sui quotidiani locali, manifesti e/o volantinaggio;

Art. 4

Modalità di prestazione del servizio di prevenzione e salvataggio

1. Il servizio di prevenzione e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica e anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia dovranno essere comunque presenti nelle postazioni di cui all'art. 3 un numero di addetti pari a quanto stabilito al citato articolo.
2. Il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che osservi i seguenti **doveri**:
 - a) rispetto degli orari di inizio e fine servizio come stabiliti dal precedente art. 2 del presente capitolato;
 - b) assunzione e mantenimento delle postazioni di vigilanza, usufruendo dei beni mobili destinati ed a disposizione (torrette, pattini, remi, salvagenti anulari, battelli pneumatici e quant'altro serve per un corretto svolgimento del servizio). Le postazioni di vigilanza sono individuate dal Comprensorio Alto Garda e Ledro;
 - c) costante osservazione delle persone in acqua, sulla spiaggia, e delle imbarcazioni in acqua (surf, barche a vela e altri natanti);
 - d) costante ed educata attività di prevenzione al formarsi di situazioni di concreto pericolo in acqua o sulla spiaggia. Costante ed educata attività di repressione di comportamenti ritenuti pericolosi per l'incolumità delle persone in acqua o sulla spiaggia;
 - e) particolare attenzione e massima sorveglianza alle piattaforme galleggianti;
 - f) intervento di primo soccorso in caso di incidenti ed infortuni, attraverso l'intervento in acqua e il pronto soccorso a terra. Il personale in servizio e testimone oculare deve provvedere alla compilazione della scheda/verbale fornita dal Comprensorio Alto Garda e Ledro ed avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti. Il compilatore deve descrivere l'accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell'impianto, il giorno, l'ora, il personale in servizio testimone oculare e non, le generalità dell'infortunato e, qualora quest'ultimo fosse minorenne, le generalità dell'accompagnatore maggiorenne, la residenza dell'incidentato, le generalità dei testimoni oculari;
 - g) puntuale controllo sull'occupazione degli spazi acqua riservati ai bagnanti facendo rispettare ciò ad eventuali natanti o surf;
 - h) verifica che sia costantemente assicurato uno spazio transitabile, privo di ostacoli, dalla torretta d'avvistamento al lago di una larghezza di circa 2 metri;
 - i) intervento presso gli utenti che utilizzino materiali (quali remi, palette, maschere di vetro, pinne, gonfiabili o altro) che possono rivelarsi pericolosi o d'ostacolo in dipendenza del loro uso, al fine di consigliarne un uso corretto e non pericoloso per gli altri utenti;
 - j) in caso di temporali, far uscire dall'acqua al più presto le persone per pericolo di folgorazione;
3. Il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che osserva le seguenti **direttive**:
 - a) pieno e totale rispetto degli orari di inizio e fine;
 - b) eventuale cambio del turno o sostituzione del personale effettuato in torretta o gommone ed in presenza degli addetti del turno precedente e del turno successivo;
 - c) al cambio turno o sostituzione, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo, riportando i sospesi ed ogni informazione utile;
 - d) indossare l'intera divisa;
 - e) portare il tesserino di riconoscimento, in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed immediatamente leggibile oltretutto consentire la riconoscibilità dell'identità dell'addetto;
 - f) comportamento del personale addetto al servizio uniformato ai principi generali e comuni nell'erogazione dei servizi pubblici ed in particolare ai criteri di eguaglianza, continuità del servizio, imparzialità, efficienza ed efficacia;
 - g) presenza di radiocomunicazione tra gli addetti in turno durante il servizio estivo. E' onere del Comprensorio Alto Garda e Ledro di fornire alla ditta Appaltatrice le strumentazioni idonee a realizzare una rete di radiocomunicazione tra gli addetti e, in particolare, con il Servizio Trasporto Infermi dell'A.P.S.S. Distretto Alto Garda e Ledro tramite il ponte radio 118. Qualunque altra comunicazione non attinente a chiamate di emergenza dovranno essere effettuate esclusivamente con apparecchiature fornite dall'Impresa Appaltatrice e con oneri a suo carico;
 - h) issare, su indicazione del coordinatore, bandiera bianca, gialla o rossa, secondo le condizioni meteorologiche e del Lago;
 - i) rilevamento sistematico della temperatura dell'acqua e sua trascrizione sulla tabella esposta al pubblico presso le torrette d'avvistamento.
4. Il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che osserva i seguenti **divieti**:

- a) divieto di assunzione di comportamenti negligenti, imprudenti o previ di perizia;
 - b) divieto di abbandono della postazione di vigilanza;
 - c) divieto di inizio ritardato e/o abbandono anticipato del turno di servizio;
 - d) divieto di abbandono del turno di servizio fino al momento in cui tutti i colleghi del turno successivo abbiano preso servizio;
 - e) divieto di delegare a terzi la mansione;
 - f) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un'unica postazione di vigilanza o in luogo diverso dalle postazioni di vigilanza;
 - g) divieto di prestare servizio senza indossare l'intera divisa; divieto di prestare servizio in costume da bagno, anche parziale;
 - h) divieto di svolgere attività o di assumere comportamenti che distolgano l'attenzione dalla spiaggia e dalle persone in acqua;
 - i) divieto di fumare in servizio;
 - j) divieto di dedicarsi alla lettura di giornali, di libri e di qualsiasi altro materiale;
 - k) divieto di consumare parti e/o cibi durante il turno di lavoro;
 - l) divieto di utilizzare le linee radiofoniche, telefoniche e telematiche di Comprensorio Alto Garda e Ledro;
 - m) divieto di utilizzo di radio ricetrasmittenti per comunicazioni non inerenti ad interventi di emergenza (118);
 - n) divieto di utilizzare o di far utilizzare a terzi il materiale in uso per il servizio a cui si è preposti;
 - o) divieto di indossare la divisa in orario diverso dal proprio turno di lavoro;
5. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti infortunati. La fornitura dei farmaci, dei prodotti terapeutici e delle attrezzature di pronto intervento è a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve tenere in servizio farmaci e prodotti farmaceutici non scaduti e sostituire quelli eventualmente scaduti. Gli addetti al servizio dovranno tenere sempre in ordine e pronta all'uso tutta l'attrezzatura necessaria al recupero e al primo soccorso dell'infortunato. I farmaci e i prodotti terapeutici devono essere accuratamente richiusi dopo l'uso.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comprensorio Alto Garda e Ledro ogni notizia utile circa lo stato delle spiagge, la presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e associativi per le problematiche afferenti all'utilizzo degli spazi acqua. Le comunicazioni dell'Appaltatore dovranno essere effettuate per iscritto e, qualora si ravvisino elementi di urgenza e di sicurezza, dovranno essere anticipate telefonicamente al Responsabile del Comprensorio Alto Garda e Ledro. L'Appaltatore dovrà redigere settimanalmente un rapporto sul servizio svolto.
7. L'Appaltatore deve provvedere a formare ed aggiornare gli addetti in tema di recupero pericolante, rianimazione e traumatologia.

Art. 5

Modalità di prestazione del servizio di sorveglianza e di custodia dei beni

1. L'uso e la custodia dei beni dovrà essere svolto ai sensi dell'articolo 1768 e seguenti del codice civile. Nel verbale di consegna del servizio dovrà essere redatto l'elenco dei beni mobili consegnati all'Appaltatore. Tale verbale di consegna sarà redatto sotto forma di un inventario da redigersi in contraddittorio tra le parti e sottoscritto anteriormente alla data di inizio del servizio prevista dall'art. 2 del presente Capitolato.
2. Il servizio oggetto del presente articolo dovrà essere svolto con costanza, attenzione, diligenza, spirito di collaborazione verso il Comprensorio Alto Garda e Ledro e verso gli utenti. I beni dovranno essere prelevati e riposti nei luoghi individuati come idonei.
3. Nel servizio oggetto del presente articolo si intende inclusa anche l'attività di mantenimento in perfetto stato di funzionamento e pronto all'uso delle attrezzature di salvamento, quali pattini di salvataggio, gommoni, ciambelle, salvagenti, cime e quant'altro sia strettamente collegato al servizio.
4. Il Comprensorio Alto Garda e Ledro provvederà a controlli periodici sulla consistenza e sull'obsolescenza dei propri beni. Qualora venissero riscontrati deterioramenti diversi da quelli dovuti al

normale uso, il Comprensorio Alto Garda e Ledro provvederà alla contestazione all'Appaltatore ed alla richiesta di rifusione dei costi per la sostituzione.

5. Ad inizio e fine servizio l'Impresa appaltatrice metterà a disposizione un mezzo per per il rimessaggio delle attrezzature (pattini, torrette avvistamento, scale e tettucci per le torrette), nei luoghi indicati dal Comprensorio, con oneri a suo carico ricompresi e compensati nell'importo offerto. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire altresì a tale scopo il personale necessario per il carico, scarico e posizionamento sulle spiagge o in deposito di tutta la attrezzatura.

Art. 6

Ulteriori modalità e obblighi nella prestazione del servizio

1. Il Comprensorio Alto Garda e Ledro si riserva la facoltà di impartire in corso d'appalto ulteriori doveri, direttive, divieti o istruzioni necessari per l'assolvimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
2. L'Appaltatore è tenuto a depositare al Comprensorio Alto Garda e Ledro, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione:
 - a) il codice di comportamento del personale addetto al servizio oggetto del presente Capitolato;
 - b) le eventuali procedure interne di valutazione della qualità del servizio del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;
 - c) le procedure interne individuate per l'assolvimento quotidiano e non dei compiti affidati al personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;
 - d) le procedure di formazione del personale addetto alla sorveglianza bagnanti e al primo soccorso.Successivamente, l'Appaltatore è tenuto a consegnare tempestivamente ogni aggiornamento del codice e/o delle procedure di cui al presente comma.
3. L'Appaltatore è tenuto a depositare al Comprensorio Alto Garda e Ledro, prima dell'attivazione del servizio di prevenzione e salvataggio, l'elenco degli operatori utilizzati con copia dei brevetti di assistente bagnanti e delle patenti nautiche. Successivamente, l'Appaltatore è tenuto a consegnare tempestivamente ogni aggiornamento o variazione dello stesso.
4. Qualora durante l'espletamento del servizio si riscontrino disservizi legati al personale impiegato, il Comprensorio Alto Garda e Ledro si riserva la facoltà di chiedere una diversa dislocazione del personale in funzione delle caratteristiche e della complessità operativa del servizio. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla immediata sostituzione del personale qualora si riscontrino documentati e gravi disservizi.

Art. 7

Requisiti e abbigliamento del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio di salvataggio e di primo soccorso dovrà essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla Sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento ovvero del brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da altre società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. Il personale dovrà avere compiuto la maggiore età.
3. L'abilitazione e/o il brevetto di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere regolarmente rinnovati presso la Sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto o le Società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'abilitazione e/o il brevetto, nonché i relativi rinnovi, di ciascun addetto dovranno essere consegnati in copia al Comprensorio Alto Garda e Ledro. Ogni addetto al servizio dovrà portare con sé il proprio brevetto o la propria abilitazione durante tutte le ore lavorative.
4. Il personale dovrà essere munito sempre di un cartellino di riconoscimento che consenta l'immediata leggibilità e il riconoscimento dell'identità dell'addetto.
5. Il personale dovrà indossare sempre l'abbigliamento di servizio (divisa) messo a disposizione dal Comprensorio Alto Garda e Ledro che dovrà essere uguale per tutti gli addetti per consentire

l'immediato e certo avvistamento del personale. L'abbigliamento di servizio dovrà, qualora ne emerga la necessità, essere integrato dall'Appaltatore. Qualora quest'ultimo volesse utilizzare altro tipo di abbigliamento, lo stesso dovrà essere sottoposto ad approvazione del Comprensorio Alto Garda e Ledro.

6. L'Appaltatore dovrà munire ciascun addetto al servizio oggetto del presente Capitolato di apposito fischietto e l'Appaltatore dovrà fornire al personale addetto al servizio oggetto del presente Capitolato tutti i dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti per le operazioni ordinarie e straordinarie. I dispositivi di sicurezza debbono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza.
7. L'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio, ad esclusione dei n. 2 battelli pneumatici, sarà fornita dal Comprensorio Alto Garda e Ledro, e il materiale che dovrà essere presente per ognuna delle postazione a terra è il seguente:
 - 1 torretta di avvistamento completa di scala, asta portabandiera e bandiere di segnalazione;
 - 1 salvagente anulare con sagola;
 - 1 pattino di salvataggio munito di remi;
 - 1 radio ricetrasmittente con custodia impermeabile;
 - 1 cassetta di pronto soccorso priva di farmaci (art. 4 comma 5 del presente capitolato);
 - 1 binocolo;
 - 1 corredo vestiario composto di borsa, canottiere, pantaloncini corti, tuta in triacetato e giacca impermeabile.

Art. 8

Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell'Appaltatore

1. All'Appaltatore è fatto divieto, con personale in servizio, di svolgere in proprio e per conto terzi attività di addestramento e di allenamento al nuoto, di acquaticità, oltreché di attività motorie e ricreative in genere sulle spiagge o in acqua nelle zone in cui presta il servizio oggetto del presente Capitolato.
2. All'Appaltatore è fatto divieto, con il personale in servizio, di svolgere in proprio e per conto terzi attività di accompagnamento, messa a disposizione di istruttori, supporto a gare, eventi od altro sulle spiagge o in acqua nelle zone in cui presta il servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 9

Attività commerciali e comunicazionali

1. Il Comprensorio Alto Garda e Ledro è titolare della attività di sponsorizzazione, comunicazione, pubblicizzazione, commercializzazione ed equivalenti da realizzarsi sulle spiagge o sui materiali oggetto del servizio di cui al presente Capitolato. Compete al Comprensorio Alto Garda e Ledro ogni decisione e operazione in materia.
2. All'Appaltatore è fatto divieto di:
 - a) posizionare o affiggere propri materiali pubblicitari e promozionali in genere;
 - b) acconsentire al posizionamento o all'affissione di materiali pubblicitari e promozionali di terzi;
 - c) associare all'abbigliamento di servizio il logo o il prodotto di terzi senza la preventiva autorizzazione del Comprensorio Alto Garda e Ledro e la specifica indicazione della qualifica di sponsor; il Comprensorio Alto Garda e Ledro potrà autorizzare l'abbinamento a sponsor non in concorrenza con i propri sponsor;
 - d) esercitare in proprio o acconsentire all'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, anche in forma di commercio temporaneo, ambulante o meramente espositivo-dimostrativo;
 - e) esercitare in proprio o acconsentire all'esercizio da parte di terzi di attività di somministrazione di alimenti o bevande;
 - f) posizionare giochi o attrezzature equivalenti.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare in tempo reale al Comprensorio Alto Garda e Ledro eventuali istanze per l'effettuazione di riprese televisive, fotografiche o equivalenti, lo svolgimento di interviste, questionari, indagini tra gli utenti singoli o associativi

Art. 10
Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza. Si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 626/94, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere necessarie ed esonerando di conseguenza il Comprensorio Alto Garda e Ledro da ogni e qualsiasi responsabilità. È onere dell'Appaltatore tenere tutte le misure e cautele necessarie ai fini di cui sopra, anche di propria iniziativa e senza necessità di intervento o sollecito del Comprensorio Alto Garda e Ledro.
2. L'Appaltatore è personalmente responsabile della conservazione e tutela del materiale consegnato dall'Ente Appaltante, e dovrà riconsegnarlo a fine servizio in perfetto stato di conservazione salvo il normale deperimento d'uso. La Ditta affidataria del servizio è tenuta a fornire al Comprensorio apposita polizza assicurativa o dichiarazione sotto forma di atto notorio di responsabilità e impegno a rispondere direttamente in solido per i rischi connessi ad eventuali furti, danneggiamenti o smarrimento dei materiali consegnati, autorizzando il Comprensorio a detrarre l'eventuale corrispettivo in sede di liquidazione finale, per l'importo necessario per la sostituzione del bene oggetto di furto, danneggiamento o smarrimento. Tale polizza o dichiarazione dovrà essere prodotta al Comprensorio prima dell'avvio del servizio.
3. Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla realizzazione, impiego, attivazione, riparazione di:
 - tessere di riconoscimento e distintivi;
 - i mezzi e le attrezzature previsti agli articoli del presente Capitolato;
 - attivazione di un numero telefonico di radio mobile ad uso emergenza e sarà sua cura divulgarlo affinché sia a conoscenza di tutti i servizi di emergenza, esercizi pubblici, alberghieri e attività ricreativo-commerciali operanti sui litorali;
 - predisposizione di un congruo numero di opuscoli/deplianti da distribuire sulle spiagge con riportati i consigli ai bagnanti per un corretto utilizzo dell'elemento acqua;
 - manutenzione a fine servizio delle attrezzature fornite dalla Amministrazione Comprensoriale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comprensoriale;
 - tabelle da applicare alle torrette d'avvistamento con riportate le indicazioni utili per i bagnanti (significato dei colori delle bandiere, temperatura acqua, velocità vento, etc.);
 - ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio

Art. 11
**Referente dell'appalto e coordinatori del servizio
per l'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è tenuto a individuare, entro 15 (quindici) giorni dall'Aggiudicazione, un Responsabile Amministrativo dell'Appalto e un Responsabile tecnico. Questi saranno gli unici titolati a rapportarsi con il Responsabile del Comprensorio Alto Garda e Ledro per ogni aspetto di gestione del contratto e di gestione del servizio.
2. L'Appaltatore deve designare, al momento della presentazione dell'offerta, un coordinatore del servizio comunicandone il nominativo al Comprensorio Alto Garda e Ledro.
3. Il personale coordinatore non potrà coincidere con il personale addetto anche al servizio di assistenza bagnanti.
4. Eventuali supervisor in seno alla Ditta Appaltatrice con il compito di programmare, coordinare e controllare lo svolgimento del servizio, che dovranno essere segnalati al Comprensorio, dovranno riferire di eventuali problemi contingenti che potessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni al Responsabile Amministrativo e/o Tecnico della Ditta.

Art. 12

Responsabilità dell'Appaltatore e polizza R.C.V.T.

1. L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comprensorio Alto Garda e Ledro ed a terzi dall'adempimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
2. L'accertamento dei danni a cose sarà effettuato da un rappresentante del Comprensorio Alto Garda e Ledro alla presenza del Responsabile dell'Appalto per l'Appaltatore e riportato in verbale, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il Comprensorio Alto Garda e Ledro provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore;
3. Qualora l'Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comprensorio Alto Garda e Ledro è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
4. L'Impresa aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa, da rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose. Dovrà altresì stipulare polizza R.C.O. con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.- (cinquecentomila,00.-) per danni, infortuni o altri fatti che dovessero accadere durante l'esecuzione del servizio al personale dell'Impresa appaltatrice
5. L'Appaltatore è custode di tutto il materiale sia di sua proprietà che di proprietà o in affitto al Comprensorio Alto Garda e Ledro ed esonera il Comprensorio Alto Garda e Ledro per i danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti del Comprensorio Alto Garda e Ledro, in conseguenza anche di furti.

Art. 13 Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore dovrà effettuare, prima della stipulazione del contratto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo complessivo del contratto, tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 o del D. Lgs. 17.03.1995, n. 175.
2. Nel caso l'Appaltatore presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse le stesse hanno l'obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di Assicurazione o Istituto di Credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o polizza fideiussoria con inoltre l'espressa indicazione di tutte le clausole di seguito elencate:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando il Comprensorio Alto Garda e Ledro non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fidejussione e conseguente restituzione dell'originale";
 - b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comprensorio Alto Garda e Ledro a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
 - c) "non può essere opposto al Comprensorio Alto Garda e Ledro l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";

- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comprensorio Alto Garda e Ledro è quello di Rovereto";
 - e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola) "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comprensorio Alto Garda e Ledro".
3. Il firmatario della polizza o fidejussione bancaria dovrà specificare nel documento la propria identità, qualifica e il potere di impegnare il soggetto fidejussore.
 4. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comprensorio Alto Garda e Ledro.
 5. Nel caso di deposito di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria non conforme a quanto prescritto nel presente capitolato, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa.
 6. La fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Art. 14

Responsabile del procedimento per il Comprensorio e controllo sull'esecuzione del servizio

1. Il Responsabile del procedimento ed incaricato della gestione del contratto per il Comprensorio Alto Garda e Ledro, salva diversa previsione delle norme del presente Capitolato, è il Responsabile di attività individuato dalla Giunta Comprensoriale o in sua assenza il Responsabile di Risultato dell'Ufficio Tecnico Comprensoriale.
2. Nell'esecuzione del contratto, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli del presente Capitolato, l'Appaltatore farà esclusivamente capo per ciò che riguarda l'espletamento del servizio, la disciplina del personale, la parte amministrativa e contabile, al Responsabile di attività dell'Ufficio Tecnico Comprensoriale del Comprensorio Alto Garda e Ledro.
3. Il Comprensorio Alto Garda e Ledro eserciterà la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio, che si esplicherà mediante verifica del rispetto di quanto indicato nel contratto e nella documentazione presentata in sede di gara.
4. Il controllo del Comprensorio Alto Garda e Ledro sarà certificato con la compilazione di un verbale che sarà successivamente inoltrato all'Appaltatore.

Art. 15

Fatturazione e pagamenti e revisione del prezzo contrattuale

1. L'importo contrattuale sarà oggetto di fatturazione, sulla base del costo medio annuo, secondo le seguenti scadenze di ogni anno per l'intera durata dell'appalto:
 - acconto ad avvio del servizio (pari al 10% dell'importo complessivo medio annuale);
 - acconto al 30 giugno (pari al 40% dell'importo complessivo medio annuale);
 - acconto al 31 luglio (pari al 20% dell'importo complessivo medio annuale);
 - acconto al 31 agosto (pari al 20% dell'importo complessivo medio annuale);
 - saldo entro il 30 di ottobre, dopo l'ultimazione del servizio, con la liquidazione a conguaglio delle spettanze effettive residue.
2. L'importo fatturato sarà oggetto di esame e supervisione da parte del Responsabile del Comprensorio Alto Garda e Ledro che provvederà a disporre la liquidazione solo ove non sussistano contestazioni e sia accertata la regolare esecuzione del servizio.

3. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, viene effettuato a massimo 45 giorni dalla data di inoltro della fattura al Compensorio.
4. Il saldo finale annuale avverrà previa acquisizione delle liberatorie degli enti previdenziali e assicurativi.
5. All'inizio del secondo anno e così per ogni anno successivo, il corrispettivo potrà essere assoggettato a revisione annuale, così come stabilito dall'art.44 della Legge 23 dicembre 1994, n.724, con riferimento alla variazione del potere d'acquisto della lira accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della Provincia Autonoma di Trento. Le variazioni saranno riconosciute solo per la differenza che eccede il decimo del corrispettivo ed opereranno con decorrenza dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta con lettera raccomandata A.R.

Art. 16 **Tutela dei lavoratori**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive comunque non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nonché quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori nel corso dell'appalto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
2. L'Appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Compensorio Alto Garda e Ledro in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma.
3. Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono: INPS, INAIL, Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
4. Il Compensorio Alto Garda e Ledro si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, una certificazione, oltre che del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, degli Enti previdenziali competenti, attestante l'avvenuto regolare e completo versamento sia dei contributi previdenziali ed assicurativi che della retribuzione.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Compensorio Alto Garda e Ledro o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il Compensorio Alto Garda e Ledro comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
6. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui sarà comunicato da parte dell'Ispettorato del Lavoro l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti.
7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicatario non può opporre eccezione alcuna al Compensorio Alto Garda e Ledro, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 17 **Subappalto e cessione del contratto**

1. **E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio** sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. In caso di infrazioni alle norme commesse dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Compensorio Alto Garda e Ledro e verso terzi si intenderà l'appaltatore.

Art. 18
Inadempimenti contrattuali

1. L'Appaltatore sarà tenuto, nei confronti del Comprensorio Alto Garda e Ledro al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
 - a) grave violazione degli obblighi contrattuali;
 - b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore, di uno o più servizi;
 - c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di sicurezza e di efficienza del servizio.
2. Gli inadempimenti contrattuali saranno accertati da incaricati del Comprensorio Alto Garda e Ledro con sopralluoghi o con verifiche disposte d'ufficio o a seguito di segnalazioni degli utenti.
3. Il Comprensorio Alto Garda e Ledro ha facoltà di applicare le seguenti penali per i mancati servizi:
 - Inosservanza delle modalità d'esecuzione del servizio di cui all'art. 4 comma 1: da euro 600,00.- ad euro 2.400,00.- per ogni singola inosservanza;
 - Inosservanza dei doveri di cui all'art. 4 comma 2: Euro 300 per ogni inosservanza;
 - Inosservanza delle direttive di cui all'art. 4 comma 3: Euro 300 per ogni inosservanza;
 - Inosservanza dei divieti di cui all'art. 4 comma 4: Euro 300 per ogni inosservanza;
 - Mancato servizio di sorveglianza e di custodia dei beni mobili di cui al presente Capitolato: da Euro 300,00.- ad euro 600,00.- per ogni mancanza;
 - Inosservanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 7: da euro 300,00.- a Euro 1.000,00.- per ogni inosservanza;
 - Inosservanza di una delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9: da Euro 300,00.- a Euro 1200,00 per ogni inosservanza.
4. Qualora al Comprensorio Alto Garda e Ledro vengano elevate sanzioni amministrative, pecuniarie e non, dovute a inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, il Comprensorio Alto Garda e Ledro si rivarrà sull'Appaltatore per le somme equivalenti e/o per il danno conseguenti.
5. Le penalità e i rimborsi, compresi quelli di cui al comma precedente saranno comunicate all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata, con facoltà per la Ditta Aggiudicataria di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione, e saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'Impresa aggiudicataria e/o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
6. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo non liberano la Ditta Appaltatrice dalle responsabilità per danni causati dalle inadempienze stesse.

Art. 19
Risoluzione del contratto e sanzioni

1. Dopo l'accertamento formale del Comprensorio Alto Garda e Ledro di 5 (cinque) gravi inadempienze dell'Appaltatore avvenute in un anno solare, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio appaltato, il Comprensorio Alto Garda e Ledro procederà, previa formale contestazione scritta, alla risoluzione del contratto.
2. Il Comprensorio Alto Garda e Ledro può procedere all'immediata risoluzione del contratto, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione, ex articolo 1456 del Codice civile, senza con ciò rinunciare al diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti:
 - a) qualora non vengano rispettati, da parte dell'Appaltatore, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali e prevenzioni infortuni;
 - b) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione del servizio di salvataggio e di primo soccorso;
 - c) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - d) per cessazione di attività;
 - e) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dal Comprensorio Alto Garda e Ledro;
 - f) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - g) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile.

3. La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
4. Qualora la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Comprensoriale si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto alla Ditta appaltatrice per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del servizio.

Art. 20 Controversie

La Ditta Appaltatrice, per qualsiasi questione inerente il servizio prestato intratterà rapporti unicamente con l'Amministrazione Comprensoriale. In caso di mancato accordo inerente l'applicazione o l'interpretazione delle norme contenute nel presente C.S.A., le parti contraenti potranno attenersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione Comprensoriale, da un rappresentante nominato dalla Ditta Appaltatrice e da un terzo nominato in comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale.

Nel caso di mancata nomina di un rappresentante di parte o del terzo, si procederà ai sensi dell'art. 810 del Codice Civile.

Art. 21 Contratto e spese

1. Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dai seguenti atti:
 - a) contratto d'appalto;
 - b) capitolato speciale e suoi allegati;
 - c) offerta economica dell'Appaltatore;
 - d) eventualmente, atto costitutivo dell'A.T.I..I predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso e sono dal medesimo richiamati, ancorché non materialmente allegati.
2. Tutte le spese conseguenti alla stipulazione del Contratto ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 10 della L. 31.12.1996, n. 675, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti dal Comprensorio Alto Garda e Ledro – sede amministrativa di via Rosmini 5/b – Riva del Garda (Tn) – per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli articoli 20 e 27 della L. 675/96.
3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della L. 675/96. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comprensorio Alto Garda e Ledro – sede amministrativa di via Rosmini 5/b – Riva del Garda (Tn) – titolare del trattamento.

Art. 23 Modificazioni dell'appalto

1. L'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del venti per cento in più o in meno di quella originaria di contratto, senza che dette variazioni costituiscano

motivo per l'Appaltatore per recedere dal contratto. Ove l'aumento del servizio siano disposti per un importo superiore ai limiti sopra indicati, i medesimi potranno essere affidati con nuovo contratto, a seguito di trattativa privata.

Art. 24
Foro competente

1. Per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente capitolato e dal relativo contratto, sarà competente il Foro di Rovereto.

Art. 25
Disposizioni applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al Codice Civile e alle consuetudini locali.